

Regresso tra condebitori solidali: riparto su credito azionato

La Cassazione Civile fissa il criterio di computo nei rapporti interni: divisione sul credito preteso dal danneggiato e autonomia del titolo di rivalsa.

Bruno Taverniti Diritto Civile & Obbligazioni e Contratti 2 Ottobre 2026 Lettura 9 min

Stato della questione e quadro normativo aggiornato al 2 Ottobre 2026: Con l'ordinanza n. 19492 del 15 luglio 2025, la Corte di Cassazione Civile fissa la disciplina del regresso interno tra coobbligati solidali risarcitori, stabilendo che la ripartizione per quote parziarie deve compiersi sul credito effettivamente preteso e azionato dal danneggiato e non sul danno astratto o complessivo, ribadendo l'autonomia del titolo di rivalsa rispetto ai limiti del giudicato ex art. 1306 c.c.

Abstract (Italiano)

Il presente contributo esamina il regime dei rapporti interni tra condebitori solidali alla luce dell'ordinanza della Corte di Cassazione Civile n. 19492 del 15 luglio 2025. L'indagine approfondisce la transizione strutturale dalla solidarietà passiva esterna alla regola della parziarietà interna ex artt. 1298 e 2055 c.c., focalizzandosi sul parametro economico di divisione delle quote di debito, identificato nel credito risarcitorio concretamente preteso in giudizio dal creditore anziché nell'astratta entità del danno peritale. Vengono altresì indagate l'autonomia del titolo di regresso fondato sul pagamento della provvisionale penale, l'inapplicabilità dei limiti del giudicato sanciti dall'art. 1306 c.c., l'ammissibilità del regresso per esborsi parziali eccedenti la quota interna e la rigorosa decorrenza della prescrizione decennale dal compimento dell'atto soddisfattivo estintivo.

Abstract (English)

This article examines the internal allocation regime among jointly and severally liable co-debtors following order no. 19492/2025 of the Italian Civil Supreme Court. The paper explores the transition from external joint liability to the internal proportional sharing rule under Articles 1298 and 2055 of the Italian Civil Code. The investigation focuses on the financial baseline for contribution claims, identified strictly in the amount of compensation concretely claimed by the creditor in court rather than theoretical damage assessments. Furthermore, it addresses the independent nature of the

recourse claim arising from criminal provisional awards, the inapplicability of res judicata boundaries under Article 1306 of the Italian Civil Code, the admissibility of partial contribution exceeding the payer's internal share, and the strict computation of the ten-year statute of limitations starting exclusively from the actual date of payment.

Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di obbligazioni solidali risarcitorie, la ripartizione del debito nei rapporti interni tra coobbligati deve compiersi sulla base del suo effettivo ammontare, parametrato a quanto concretamente preteso e azionato in giudizio dal creditore, risultando priva di rilievo la maggiore quantificazione teorica del danno complessivo accertata in sede peritale, qualora ad essa non sia seguita una tempestiva ed effettiva domanda giudiziale del danneggiato. Il titolo su cui poggia l'azione di regresso del condebitore che ha corrisposto l'intero importo stabilito a titolo di provvisoria è autonomo e indipendente rispetto alle vicende sostanziali e processuali intercorse nei separati giudizi tra il creditore e i singoli condebitori, non trovando applicazione i limiti previsti dall'art. 1306 c.c.

Punti Chiave dell'Analisi

- **Divisione sul credito azionato:** La quota interna di regresso tra debitori in solido si calcola esclusivamente sulla somma che il creditore ha concretamente chiesto in giudizio; le riserve per ulteriori danni non azionati non ampliano la base di riparto.
- **Autonomia del titolo di regresso:** L'adempimento satisfattivo dell'obbligazione comune fonda una pretesa creditoria autonoma che non soggiace all'art. 1306 c.c. e prescinde dalle difese spiegate nei rapporti bilaterali col creditore principale.
- **Valenza istruttoria della provvisoria:** La liquidazione provvisoria in sede penale, pur non costituendo giudicato definitivo sul risarcimento civile, offre valida prova presuntiva sulla condotta e sulle quote di corresponsabilità interna.
- **Ammissibilità del regresso parziale:** Il condebitore che ha pagato una somma eccedente la propria quota interna ha immediato diritto di regresso verso gli altri coobbligati, senza dover estinguere l'intero debito comune.

- **Prescrizione dall'esborso effettivo:** Il termine ordinario decennale di prescrizione dell'azione di regresso decorre unicamente dalla data dell'effettivo pagamento satisfattivo e non dal fatto illecito o dalle diffide stragiudiziali.

01. Inquadramento della controversia e natura del regresso tra condebitori

La **responsabilità solidale passiva** costituisce uno degli istituti cardinali del diritto delle obbligazioni, preordinato a rafforzare la posizione di garanzia del creditore attraverso la facoltà di pretendere l'intero adempimento da ciascuno dei coobbligati. Tuttavia, la solidarietà esplica i propri effetti tipici esclusivamente sul versante esterno del rapporto, esaurendosi non appena il creditore consegue il soddisfacimento patrimoniale preteso. All'interno della compagine dei condebitori, il vincolo si dissolve per fare spazio alla regola della **divisione parziaria del debito**, governata dai principi di equità distributiva e di divieto di indebito arricchimento. La recente pronuncia della **Corte di Cassazione Civile**, con l'ordinanza 15 luglio 2025, n. 19492, offre una limpida ricostruzione sistematica dei meccanismi di computo del regresso, affrontando una vertenza di straordinaria rilevanza originata dalle vicende penali e civili del crac Parmalat^[1].

1.1 — La regola della parziarietà nei rapporti interni e il divieto di indebito arricchimento

Per comprendere la ratio della decisione di legittimità occorre muovere dalla fondamentale cesura dogmatica tracciata tra il piano esterno e i **rapporti interni tra condebitori**. Sul fronte esterno, l'art. 1292 c.c. privilegia l'interesse del creditore a ottenere l'adempimento celere e integrale, rendendo ciascun debitore responsabile per l'intero importo. Diversamente, sul piano interno opera il principio opposto: a norma dell'art. 1298, comma 1, c.c., l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi.

In questo solco interpretativo si inserisce la giurisprudenza nomofilattica consolidata. Come ribadito dalla **Corte di Cassazione Civile** con l'ordinanza 26 settembre 2023, n. 27323, nei rapporti interni cessa di operare il vincolo della solidarietà, presidio esclusivo della garanzia creditoria, e torna ad avere vigore inderogabile il principio della **parziarietà dell'obbligazione**^[2]. La funzione essenziale

dell'**azione di regresso** ex art. 1299 c.c. è proprio quella di scongiurare una distorsione patrimoniale: impedire che il debitore che ha adempiuto subisca un depauperamento eccedente la propria quota interna e che, specularmente, i condebitori liberati dall'adempimento altrui conseguano un ingiustificato arricchimento a danno del solvens.

1.2 — Il caso concreto e l'azione monitoria di regresso sulla provvisoria penale

La fattispecie approdata all'esame della Suprema Corte trae origine dal fallimento del gruppo Parmalat S.p.A. Nel relativo procedimento penale, il giudice di merito condannava in solido plurimi soggetti al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede civile, disponendo a carico di costoro una **provvisoria esecutiva di 6 milioni di euro** a favore della costituita parte civile Parmalat. Uno dei coobbligati provvedeva all'integrale versamento della somma di 6 milioni di euro, liberando l'intera compagine debitoria.

Successivamente, il solvens otteneva decreto ingiuntivo contro gli altri condebitori per il rimborso delle rispettive quote interne. Il ricorrente si opponeva al decreto monitorio deducendo che il credito non fosse liquido né esigibile, invocando la pendenza di un separato giudizio civile risarcitorio e sostenendo che la quota di debito interno dovesse determinarsi sul danno complessivo quantificato dalla consulenza tecnica d'ufficio (pari a svariate centinaia di milioni di euro), anziché sulla frazione di danno effettivamente dedotta in giudizio dalla parte civile. La Corte d'Appello di Bologna rideterminava la quota interna condannando l'opponente al pagamento di circa 330.000 euro, statuendo che la base di calcolo del riparto interno coincidesse con il **credito risarcitorio concretamente azionato** da Parmalat nel giudizio civile, circoscritto ai danni ascrivibili alla controllata Parfit negli anni 1998-2000.

02. La determinazione del perimetro di riparto: credito azionato versus danno astratto

Il profilo dogmatico di maggior momento affrontato dall'ordinanza n. 19492/2025 riguarda la scelta del parametro economico di riferimento per il calcolo delle quote interne tra condebitori solidali. La tesi sostenuta dal ricorrente mirava ad ancorare la ripartizione del debito alla quantificazione peritale globale del danno causato dal dissesto aziendale, diluendo così la propria percentuale di

responsabilità interna in un bacino risarcitorio teorico assai più vasto di quello effettivamente preteso dalla parte lesa.

2.1 — La quantificazione delle quote sul credito effettivamente preteso (Cassazione n. 19492/2025)

La Suprema Corte ha respinto fermamente l'impostazione difensiva del ricorrente, fissando una regola operativa di rigorosa logica sostanziale. Il debito tra gli obbligati solidali deve ripartirsi sulla base del suo **effettivo ammontare concreto**, coincidente con quanto materialmente preteso dal creditore nell'esercizio dell'azione giudiziale. I giudici di piazza Cavour hanno efficacemente esemplificato tale canone: qualora anche il danno astratto ipotizzabile ammontasse a mille, ma il creditore decida di agire in giudizio chiedendo soltanto cinquecento, è esclusivamente rispetto a tale pretesa effettiva che si deve operare la **ripartizione delle quote interne** tra i corresponsabili solidali^[1].

Né assume rilievo l'eventuale riserva formulata dal danneggiato di agire per l'ulteriore residuo risarcitorio. Fintanto che tale riserva non si traduca in un'autonoma e tempestiva domanda giudiziale, essa integra una mera eventualità priva di efficacia giuridica attuale. Il riparto del regresso postula una base contabile reale e certa, non potendo fondarsi su pretese meramente ipotetiche o future. L'accertamento compiuto dalla Corte territoriale sulla scorta della domanda giudiziale effettivamente introdotta da Parmalat si è rivelato pertanto pienamente conforme a diritto.

2.2 — Autonomia del titolo di regresso e inapplicabilità dei limiti del giudicato ex art. 1306 c.c.

Un secondo snodo decisivo ha riguardato l'invocazione dell'art. 1306 c.c., attraverso cui il ricorrente tentava di opporre al solvens l'esito di una sentenza civile definitiva pronunciata tra lui e la parte civile Parmalat, che aveva escluso la sua responsabilità per determinate voci di danno. La Suprema Corte ha riaffermato con chiarezza che il diritto di regresso del solvens poggia su un **titolo costitutivo autonomo**, originato direttamente dal pagamento satisfattivo della provvisoria solidale disposta in sede penale.

Ne discende che l'art. 1306 c.c., disciplinando i limiti soggettivi di efficacia delle sentenze rese tra creditore e condebitore, è dettato per regolare i rapporti tra la compagine passiva e il creditore comune, ma non interferisce minimamente con il diritto di rivalsa esercitato dal condebitore adempiente nei confronti degli altri coobbligati. Parimenti inefficace è stata giudicata l'eccezione

fondata su pagamenti eseguiti direttamente a favore della parte civile: qualsiasi versamento compiuto a terzi non scalfisce il credito di regresso del solvens, in difetto di prova specifica circa la sua diretta imputazione a scomputo dell'anticipazione pecuniaria già eseguita dal pagatore.

03. Condizioni di esercizio del regresso, pagamenti parziali e decorrenza prescrizione

La ricostruzione sistematica dell'azione di regresso si completa attraverso l'analisi dei suoi presupposti di ammissibilità quantitativa, dell'onere processuale di graduazione delle colpe e della decorrenza temporale dell'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.

3.1 — Ammissibilità del regresso per pagamento eccedente la quota interna di debito

Una tesi difensiva frequentemente spesa dai condebitori convenuti in rivalsa pretende di subordinare l'eseribilità dell'azione di regresso all'integrale estinzione dell'obbligazione comune verso il creditore. Tale assunto contrasta con l'insegnamento nomofilattico espresso dalla **Corte di Cassazione Civile** nella sentenza 27 agosto 2018, n. 21197.

Il condebitore solidale, sia in ambito contrattuale ex art. 1299 c.c. sia in materia di fatto illecito ex art. 2055 c.c., che paghi al creditore una somma maggiore rispetto alla porzione gravante su di lui, ha **pieno diritto di regresso** anche qualora non abbia corrisposto l'intero debito comune^[3]. La ratio protettiva delle disposizioni risiede nell'evitare l'ingiustificato impoverimento del solvens oltre la propria misura interna di corresponsabilità; pertanto, è sufficiente un pagamento parziale eccedente la propria quota affinché sorga la pretesa di rivalsa pro quota verso i coobbligati, con l'unico limite che la somma richiesta a ciascun condebitore non superi la frazione interna di debito di pertinenza di quest'ultimo.

3.2 — La necessaria domanda di regresso per la graduazione giudiziale delle colpe interne

Altrettanto rigoroso è l'onere processuale gravante sui debitori convenuti nel giudizio di cognizione ordinaria promosso dal danneggiato. Come statuito dalla **Corte di Cassazione Civile** nella sentenza

22 febbraio 2023, n. 5475, il giudice investito della domanda risarcitoria non ha alcun potere officioso di graduare le quote interne di colpa tra i coautori dell'illecito in difetto di un'espressa domanda giudiziale^[4].

Soltanto qualora uno dei condebitori spieghi rituale domanda di regresso o di accertamento incidentale della quota interna nei confronti degli altri corresponsabili il tribunale può e deve pronunciarsi sulla differente gravità delle colpe ex art. 2055, comma 2, c.c., superando la **presunzione legale di uguaglianza delle quote** sancita dall'art. 1298 c.c. In mancanza di tempestiva ed esplicita domanda, la condanna esterna resta solidale e indivisa, lasciando la determinazione delle quote alla successiva sede contenziosa autonoma di rivalsa.

3.3 — La decorrenza della prescrizione decennale dal momento dell'effettivo esborso estintivo

Infine, la disciplina del termine estintivo dell'azione di regresso riflette con coerenza il principio di effettività dell'adempimento. Sovente la difesa dei condebitori solidali eccepisce la prescrizione del diritto di regresso facendola decorrere dal giorno di verifica dell'illecito, dalla data di notifica dell'atto di citazione o dalle diffide stragiudiziali trasmesse dal creditore principale.

La **Corte di Cassazione Civile**, con l'ordinanza 11 ottobre 2019, n. 25698, ha chiarito che in materia di responsabilità solidale per risarcimento danni ex art. 2055 c.c., la prescrizione decennale del diritto di regresso **decorre esclusivamente dall'avvenuto pagamento estintivo** dell'obbligazione comune e non già dal giorno dell'evento dannoso o dalle richieste creditorie^[5]. A norma dell'art. 2935 c.c., infatti, la prescrizione comincia a decorrere soltanto dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Prima dell'effettivo esborso soddisfacente che libera i condebitori, il diritto di regresso non è ancora venuto ad esistenza, risultando del tutto privo di base giuridica ipotizzare decadenze o decorsi estintivi anticipati.

04. Considerazioni conclusive e risvolti operativi per il contenzioso civile

La trama argomentativa dipanata dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 19492 del 15 luglio 2025 offre agli operatori del diritto preziose coordinate strategiche nella gestione delle controversie

complesse con pluralità di corresponsabili. La pronuncia fissa un canone di limpida certezza economica: il riparto delle quote interne tra condebitori solidali si misura esclusivamente sul credito che il danneggiato ha concretamente introdotto nel perimetro del processo.

Tale approdo impedisce che il solvens o i condebitori escussi siano chiamati a calcolare le rispettive quote interne su ipotetiche stime peritali astratte, garantendo piena rispondenza tra l'adempimento liberatorio effettivamente conseguito e la suddivisione parziaria dell'onere patrimoniale. Unitamente all'autonomia del titolo di rivalsa e alla computazione decennale della prescrizione ancorata al pagamento soddisfacente, la decisione consolida l'efficienza degli strumenti di recupero interno, assicurando un equilibrato assetto tra solidarietà esterna e parziarietà interna.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

[Art. 1298 Codice Civile](#) — Rapporti interni tra debitori o creditori solidali e divisione in parti uguali.

[Art. 1299 Codice Civile](#) — Diritto di regresso del debitore in solido che ha pagato l'intero debito o una somma eccedente la propria quota.

[Art. 1306 Codice Civile](#) — Limiti soggettivi di efficacia delle sentenze rese tra creditore e condebitore.

[Art. 2055 Codice Civile](#) — Responsabilità solidale dei corresponsabili nel fatto illecito e criterio di colpa nel regresso.

[Art. 2935 e 2946 Codice Civile](#) — Decorrenza della prescrizione dalla possibilità di esercizio del diritto e termine ordinario decennale.

Giurisprudenza citata

1. **Cassazione Civile, ordinanza 15 luglio 2025, n. 19492** — In tema di obbligazioni solidali risarcitorie, la ripartizione del debito nei rapporti interni tra coobbligati deve compiersi sulla base del suo effettivo ammontare rapportato a quanto concretamente preteso e azionato in giudizio dal creditore; il titolo di regresso è autonomo e

indipendente rispetto alle vicende di giudicati separati ex art. 1306 c.c. Esito: rigetta il ricorso del condebitore Punti: 1, 2, 3

2. **Cassazione Civile, ordinanza 26 settembre 2023, n. 27323** — Nei rapporti interni tra i condebitori solidali cessa di operare il vincolo della solidarietà posto a presidio del creditore e torna ad avere esclusiva rilevanza il principio della parziarietà per scongiurare l'ingiustificato arricchimento a danno del solvens. Esito: accoglie il secondo motivo di ricorso con rinvio ad altra composizione della Corte d'Appello di Roma Punto: 2
3. **Cassazione Civile, sentenza 27 agosto 2018, n. 21197** — Il condebitore solidale che versa al creditore una somma maggiore rispetto alla parte interna su di lui gravante ha pieno diritto di regresso anche se non ha corrisposto l'intero debito comune. Esito: rigetta il ricorso Punto: 3
4. **Cassazione Civile, sentenza 22 febbraio 2023, n. 5475** — Nel giudizio risarcitorio promosso dal creditore verso più corresponsabili, il giudice può e deve graduare le quote interne di colpa solo ove sia stata formalmente ed espressamente spiegata l'azione di regresso. Esito: rigetta il ricorso principale Punto: 3
5. **Cassazione Civile, ordinanza 11 ottobre 2019, n. 25698** — La prescrizione decennale del diritto di regresso del condebitore decorre esclusivamente dal giorno dell'effettivo pagamento soddisfattivo estintivo dell'obbligazione comune e non dal fatto illecito o dalle diffide creditorie. Esito: rigetta il ricorso Punto: 2



Bruno Taverniti

Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico

Si occupa di diritto civile e diritto amministrativo. I suoi contributi privilegiano un taglio tecnico e diretto, centrato sul dato giurisprudenziale.